



del 8 agosto 2026



FESI 2024: indennità info-investigativa. Il SIULP chiede di chiudere subito l'accordo

Nel pomeriggio del 4 agosto, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è svolto l'incontro sull'accordo integrativo del FESI 2024 dedicato all'istituzione della nuova indennità per l'attività info-investigativa, e come spesso accade quando si parla di soldi e di dignità del lavoro di strada, la giornata ha regalato più di una sorpresa, non tutte piacevoli, e non tutte dovute all'Amministrazione.

Il confronto era ripreso sulla base di una proposta che, seppur ancora perfettibile, teneva finalmente conto di gran parte delle richieste avanzate a suo tempo da tutte le sigle sindacali, SIULP compreso, quando nel luglio del 2025 la nota ricognitiva della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria (TEP) sembrava escludere dal perimetro dell'indennità uffici fondamentali come la Polizia Scientifica, la trattazione degli atti di P.G. e il personale di DCP, DAC, DCSA e DCPC impegnato in attività info-investigativa.

All'epoca, va detto con onestà, la protesta fu corale: comunicati su comunicati, firmati da tutti, nessuno escluso, per denunciare quella che veniva definita senza troppi giri di parole una ricognizione restrittiva e ingiusta.

Oggi, a distanza di mesi, con l'Amministrazione che ha fatto il suo dovere allargando l'elenco degli uffici aventi diritto fino a comprendere Squadre Mobili, DIGOS, SISCO, i corrispondenti uffici dei Commissariati, le Squadre di tutte le Specialità e le Sezioni di P.G. presso Procure e Tribunali per i Minorenni, i Gabinetti di Polizia Scientifica a ogni livello territoriale, l'Ufficio Trattazione Atti degli UPGSP e il personale info-investigativo di DCP, DAC, DCSA e DCPC, ecco che quattro organizzazioni sindacali, riunite in quello che possiamo solo definire un cartello tanto compatto quanto improvvisato, hanno deciso di cambiare completamente registro e di chiedere all'Amministrazione di tornare indietro, escludendo proprio quei colleghi per la cui inclusione si erano tanto spesi appena qualche mese prima.

Una giravolta che definire sorprendente è quasi un eufemismo, perché parliamo degli stessi uffici, degli stessi colleghi, delle stesse ingiustizie che ieri venivano denunciate a gran voce e che oggi, evidentemente, non fa più comodo denunciare: fuori la Trattazione Atti degli UPGSP, fuori i Gabinetti di Polizia Scientifica con i relativi Posti territoriali, fuori alcune Divisioni della DCP, fuori una divisione dello SCO, fuori tutta la Polizia Criminale del SCIP, fuori il Servizio III della DCSA, fuori parte della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica impegnata nei COSO.

Viene da chiedersi cosa sia cambiato in così poco tempo?

L'unica cosa che ci viene in mente è che forse sia cambiata solo la convenienza del momento. E viene soprattutto da chiedersi come spiegheranno ai colleghi di quei settori che il loro lavoro, ieri meritevole di tutela, oggi sia diventato improvvisamente sacrificabile.

Il SIULP non ci sta, e lo dice senza mezzi termini: non è accettabile penalizzare interi settori operativi, mortificando l'impegno quotidiano di migliaia di poliziotti che con pari dignità concorrono assieme agli altri all'attività investigativa e di polizia giudiziaria, tanto più quando i conteggi presentati al tavolo parlano di una differenza mensile individuale di appena 4,66 euro netti in meno per il 2024. Una cifra che non giustifica in alcun modo il sacrificio di così tante colleghe e colleghi, e che rende ancora più incomprensibile l'ostinazione di chi oggi chiede tagli ed esclusioni.

L'obiettivo del SIULP è, e resta chiaro, e non è mai cambiato da quando questo percorso è iniziato: sancire subito il diritto all'indennità e poi lavorare, con coerenza, per portarla gradualmente ad almeno 50 euro mensili, traguardo che le stime sugli stanziamenti potrebbero renderlo possibile già a partire dal FESI 2025.

È per questo che chiediamo con urgenza la chiusura immediata dell'accordo integrativo 2024, affinché il principio del riconoscimento economico dell'attività info-investigativa venga finalmente istituito e i fondi, oggi bloccati e privi di destinazione per colpa di un atteggiamento ostruzionistico che non ha alcuna giustificazione, tornino a essere quello che avrebbero dovuto essere sempre stati, cioè risorse nelle tasche di chi lavora per strada ogni giorno.

Non è contrapponendo poliziotti impegnati in attività diverse ma ugualmente essenziali che si costruisce un sistema di indennità giusto. Ed è per questo che il SIULP continuerà a sostenere questa posizione con la stessa coerenza di sempre, senza cedere a logiche di prevaricazione e senza prestarsi a nessun gioco delle parti. Perché abbiamo la sensazione, neanche troppo velata, che qualcuno al tavolo sia più interessato a mostrare muscoli e logiche di equilibrio sindacale invece che pensare a tutelare chi sta giorno e notte sulla strada. Il Sindacato non è funambolismo e diventa irresponsabile quando scarica sulla pelle delle colleghe e dei colleghi alchimie finalizzate a logiche lontane dagli interessi dei lavoratori e forse per nascondere l'esiguità delle risorse che sono sul piatto.

Una logica di cui il SIULP non sarà mai complice.

Si riporta il testo della [nota inviata dalla Segreteria Nazionale](#) al Ministro dell'Interno, Pref. Piantedosi, e al Capo della Polizia, Pref. Pisani, in data 4 agosto 2026:

Illustrissimi,

avete in prima persona avuto modo di intrattenervi con gli operatori della Polizia di Stato che hanno testato sulla loro pelle, e non è un modo di dire, il livello raggiunto dal progressivo incremento dell'intensità e della pericolosità delle aggressioni organizzate contro i nostri reparti.

È oramai a tutti evidente quanto da tempo andiamo denunciando. L'obiettivo non sono più forme di protesta contro organi istituzionali, e tantomeno manifestare pro o contro chi viene ritenuto responsabile di aver dato avvio a conflitti che alimentano fibrillazioni nello scacchiere geopolitico internazionale. La nuova strategia, che tanto nuova a dire il vero non è visto che ripercorre la via indicata dai cattivi maestri degli anni di piombo, è seminare scie di sangue colpendo chi viene fisicamente chiamato a salvaguardare nella quotidianità l'ordine democratico, presidiando piazze dove la temperatura della tensione sociale continua ad essere artificialmente innalzata.

Si vuole il morto, se più d'uno tanto meglio, di chi indossando la divisa rappresenta lo Stato per celebrare la superiorità della capacità militare che il fronte antagonista è in grado di esprimere. E purtroppo in questi giorni abbiamo preso atto di come non sia così irrilevante la composizione della platea affascinata, magari anche solo come prospettiva elettorale, da questo ritorno al passato.

Abbiamo ovviamente apprezzato, oltre a quelle degli autorevoli destinatari della presente, tutte le dichiarazioni di vicinanza e di solidarietà manifestate da quella che, a dispetto di quanti coltivano il mito della rivolta come strumento di affermazione politica, è la maggioranza silenziosa del Paese.

Ma fatichiamo a comprendere se vi siano, e quali semmai siano, i fatti che seguiranno le rituali esternazioni di sostegno.

Lo diciamo perché la sensazione ricavata dall'osservazione del dibattito politico in corso è che, una volta ancora, l'agenda delle priorità non preveda alcun appuntamento con i temi che interessano la nostra categoria. Che non sono, come qualche superficiale commentatore potrebbe essere portato a pensare, meramente patrimoniali.

Ai malpensanti sarebbe agevole replicare che abbiamo firmato il recente contratto, e ci siamo spesi con i nostri rappresentanti per far comprendere quanto fosse importante portare a casa questo risultato il prima possibile, perché eravamo pienamente consapevoli degli stringenti vincoli imposti dall'Europa ai nostri conti pubblici, messi ad ulteriore dura prova dalle pressioni originate dalle turbolenze geopolitiche in essere.

Abbiamo dimostrato ancora una volta di saper scegliere tra la convenienza della demagogia ed il senso di responsabilità, e con noi anche tutti gli appartenenti alla nostra base di riferimento.

Non vorremmo però che ci fosse chi si abbandona ad equivoci restituiti da una distorta apparenza scambiando la nostra maturità e responsabilità come sintomo di debolezza, pensando di poterne approfittare per accantonare sine die rivendicazioni che, è opportuno ricordarlo ai distratti, sono serventi non solo a lenire le gravi sperequazioni da lungo tempo sopportate dai colleghi, ma anche, se non soprattutto, ad assicurare e migliorare la funzionalità dell'Amministrazione.

Ad alimentare questa nostra deflessione dell'umore, andamento inverso rispetto all'irritazione che proviamo, è, oltre alla generalizzata assenza di risposte su vari versanti di irrisolte criticità, la constatazione, nonostante le ripetute rassicurazioni ricevute anche in momenti solennemente istituzionali che nel il D.D.L. licenziato dal Governo lo scorso 14 luglio avremmo trovato tutte le norme estromesse dal decreto legge approvato, che a dispetto dell'altisonante rubrica che rinvia ad un contenuto rivolto a misure su “ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno”, non vi sia pressoché nulla di ciò che ci aspettavamo e che ci era stato assicurato. E non perché fossimo portatori di aspettative eccessive o stravaganti. Quelle che avevamo si fondavano su precise e referenziate assunzioni di impegno frutto di un lungo e defaticante confronto con l'Amministrazione e lo stesso governo.

Invero ciò che non troviamo all'interno del progetto legislativo che siamo a criticare è quanto ci avevano anticipato e dato come di imminente realizzazione proprio coloro che sono oggi destinatari di queste nostre doglianze. Dunque autorevolissimi esponenti dell'Amministrazione e dell'esecutivo che, intervenendo ai lavori del Consiglio Generale del Siulp del maggio del 2025, avevano solennemente annunciato alla platea dei nostri esponenti territoriali il prossimo varo di un decreto legge con numerose disposizioni ordinamentali, buona parte delle quali sarebbe stata dedicata a recuperare i logoranti effetti riverberati dal vigente assetto normativo sui ruoli degli Ufficiali di P.G. e in particolare su quello degli ispettori.

Favorevolmente sorpresi da quelle dichiarazioni, perché straordinariamente in armonia con le nostre progettualità sindacali e con l'esito dei confronti avuti, ci eravamo lasciati affascinare da quella che si è poi rivelata essere l'illusione di aver raggiunto il coronamento di anni di defaticanti confronti a tutto campo, intrattenuti sia con i vertici dell'Amministrazione che con rappresentanti dei governi e delle forze parlamentari delle varie legislature.

L'analisi del contenuto del decreto legge prima e del disegno di legge in parola ci costringono invece a dover prendere atto che, evidentemente, ci sbagliavamo.

Uno sbaglio però indotto dalle precise assicurazioni ricevute e dall'alto significato che il SIULP ha attribuito agli illustri interlocutori.

Nonostante non siano mancati i percorsi legislativi all'interno dei quali potevano essere inseriti provvedimenti di essenziale importanza per invertire una rotta che avrebbe altrimenti portato la affannosa navigazione del tormentato ruolo degli ispettori verso una irrecuperabile deriva, sono sempre emerse impossibilità variamente declinate, accompagnate dall'impegno di ricalendarizzare la questione alla prima occasione utile. Occasione che secondo

quanto ci era stato detto l'ultima volta lo scorso novembre, sarebbe stata il D.D.L. varato circa due settimane orsono dall'Esecutivo.

Alla prova dei fatti dobbiamo prendere dolorosamente atto che del riordino degli ispettori, a più riprese variamente dato per certo, e segnatamente dei due architravi su cui si sarebbe dovuto reggere il rilancio, ovvero la proroga del regime transitorio del riordino a tutto il 2029 e l'incremento dei posti da mettere a concorso per gli interni che allo stato dell'arte sono praticamente insignificanti, nel D.D.L. appena varato non vi è traccia di sorta.

Nulla nemmeno sullo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso interno per 411 Vice Ispettori, che sono stati risvegliati da una brutale doccia gelata, resa ancora più lancinante dal sospetto, a nostro avviso più che fondato, che ad aprire quell'infernale rubinetto è stato qualcuno di quanti li aveva sempre coccolati con pelose carezze.

Il loro risentimento, per quel che può valere, è anche il nostro, perché non più tardi di pochi mesi addietro ci erano state date solide garanzie che sarebbe stato recuperato ed avviato al corso almeno il 20% degli idonei fuori graduatoria, che per problemi di risorse non poteva essere messo nel decreto legge in fase di approvazione, sarebbe sicuramente stato ripreso nel DDL che a breve sarebbe stato licenziato. Ancora all'inizio del mese di luglio durante colloqui informali ci era stato dato anche il numero, approssimativo, pari a circa 550 unità, di quanti sarebbero stati riassorbiti da questa procedura straordinaria.

Il tutto, è bene segnalarlo incidentalmente, mentre a denunciare le disfunzioni arretrate dalla carenza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria al buon funzionamento della macchina sicurezza sia la stessa Amministrazione, a significare che non stiamo parlando di vaneggiamenti indotti da riflessi corporativi ma di una analisi oggettiva e attendibile della deriva da noi denunciata.

Non ci si stupisca a questo punto se il risentimento provato per questa ennesima delusione inferta renderà il personale refrattario all'invocazione di far prevalere il senso di appartenenza sulla disaffezione provata per la stridente divaricazione tra promesse e realtà.

Essere proditoriamente colpiti dalle bombe carta e dalle pietre tirate dagli antagonisti e dalle oscure attestazioni di simpatia per le loro demenziali gesta fa male, fisicamente e moralmente.

Veder disattese rassicurazioni provenienti dai più alti livelli del nostro apparato e dallo stesso governo ferisce ancora di più e pone una seria questione di affidabilità che alimenta il sentimento della protesta quale unica strada per far valere le proprie ragioni e quelle del buon andamento dell'Istituzione.

Conoscendo bene a livello personale gli interlocutori cui la presente è diretta, ed anche la loro onestà intellettuale, siamo orientati ad immaginare che a far naufragare le aspettative alimentate nella categoria dalle loro indicazioni siano state istanze e centri di interesse non altrettanto sensibili alle problematiche schematizzate nell'odierna doglianza.

E però non possiamo far finta che abbiano trovato spazio utile misure che vanno ad accontentare altri ambiti della struttura amministrativa, che a noi non sembravano sinceramente essere su gradini più elevati nella scala delle priorità, essendovi più di un indizio che si sia scientemente preferito coltivare sfere di sensibilità tutt'altro che strategiche nella gestione della quotidianità, che deve fare i conti con settori desolatamente sguarniti, preferendo riaffermare il principio napoleonico secondo il quale, quando la base si lamenta, bisogna aumentare la "paga" agli ufficiali.

Il Siulp, per cultura, valori, rappresentatività e responsabilità ripudia un simile postulato, anche alla luce del valore degli illustri e autorevoli interlocutori, immaginando che questa volta, al di là delle difficoltà sinora incontrate nella predisposizione del testo del DDL appena approvato in Consiglio dei Ministri, i nostri interlocutori sappiano individuare strategie e misure idonee a correggere il contenuto del provvedimento, ad iniziare per la parte inerente lo scorrimento della graduatoria del concorso dei 411 Vice Ispettori.

Ci sarà sicuramente margine per recuperare l'ingiustificabile omissione nel corso dei lavori parlamentari di approvazione del D.D.L., sempre che la poca sabbia che residua nella clessidra che scandisce inesorabilmente il poco tempo rimasto prima della fine della legislatura non finisca prima della definitiva approvazione. Giacché tale malaugurata ipotesi rappresenterebbe il colpo fatale nella credibilità che i citati interlocutori vantano nei confronti della nostra categoria.

Ma sia chiara una cosa però: d'ora in poi, lo affermiamo con tutto il senso di responsabilità che da sempre ha accompagnato il nostro agire, in assenza di concreti segnali che indichino un recupero delle aspettative frustrate dall'insoddisfacente ed insufficiente stesura del testo normativo in commento, non potremo evitare manifestazioni di protesta pubblica ed essere indisponibili ad aperture di credito non assistite da adeguati strumenti di garanzia.

Con i consueti sensi di elevata stima, cordialissimi saluti.

Commissione paritetica centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale

Il 28 maggio scorso nella Sala Riunioni dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, ubicata al Corpo "I" del Compendio "Ferdinando di Savoia", sito in via del Castro Pretorio n. 5, si è svolta la riunione della Commissione paritetica centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale, prevista dal d.p.r. 31 luglio 1995, n. 395. Per un resoconto completo degli argomenti trattati il verbale della riunione è consultabile, in forma integrale, al seguente link: <https://siulp.it/articolo/commissione-paritetica-centrale-per-listruzione-e-lo-sviluppo-professionale->

Proposta di avvio sperimentazione operativa del dispositivo di coazione a distanza “BolaWrap” per il personale della Polizia di Stato – Richiesta autorizzazione senza oneri economici a carico dell’Amministrazione

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Ministro dell’Interno, Pref. Piantedosi, in data 4 agosto 2026:

“Signor Ministro,

dopo i recenti fatti accaduti a Bologna, che hanno riproposto la necessità urgente di dover affrontare l’annosa questione della tutela del personale che opera nel controllo del territorio e che si trova a dover gestire persone non collaborative che si rifiutano di sottoporsi all’accompagnamento nei nostri uffici, il SIULP avverte il dovere di sottoporre alla Sua cortese attenzione, e quella del Sottosegretario con delega alla Polizia e al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., la questione attinente la ricerca di nuovi strumenti da poter utilizzare in siffatte situazioni.

Nel dare nuovamente atto alle SS.LL. illustrissime degli enormi sforzi operati in tal senso, che hanno portato a poter utilizzare prima il Capsicum e poi anche il Taser, i recenti accadimenti bolognesi hanno fatto emergere la necessità di individuare nuovi strumenti che, nel salvaguardare l’incolumità della persona non collaborativa, sia perché sotto l’effetto di alcol o sostanze che ne alterano il comportamento ovvero perché strumentalmente cerca di sottrarsi al controllo di polizia, possano salvaguardare anche gli operatori dalle conseguenze che possono discendere dal vaglio del loro operato e dal linciaggio mediatico cui, purtroppo solitamente lo stesso personale è soggetto per strumentalità di parte o anche ideologiche e partitiche.

Una condizione sempre più ricorrente, quest’ultima che, nonostante il nostro personale subisca un’aggressione ogni tre ore nei soli servizi di controllo del territorio senza contare le centinaia di feriti che si riportano nei servizi di ordine pubblico, nonché per l’assurdo schieramento da tifo da stadio che registriamo, sta minando alla base lo spirito di abnegazione e di servizio di tutti gli operatori.

Ed è proprio partendo da tali constatazioni che vogliamo riproporre la possibilità di valutare un ulteriore strumento di coazione temporanea a distanza denominato BolaWrap. Un dispositivo di contenimento a distanza che, mediante il lancio di una corda ad alta resistenza terminante con due ancoraggi, realizza una temporanea immobilizzazione degli arti inferiori o superiori del soggetto destinatario, limitandone la capacità motoria senza arrecare effetti neuromuscolari, scariche elettriche o dispersione di sostanze chimiche.

La nostra proposta trae origine dalla costante evoluzione degli strumenti di gestione operativa degli interventi di polizia, dalla consapevolezza di individuare strumenti e metodologie che rispondano anche al principio di gradualità dell’azione da dispiegare nei contesti operativi nel rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e di proporzionalità che, oltre ad essere previsti dal nostro ordinamento giuridico, da sempre regolano la nostra azione allorquando siamo costretti a dover ricorrere all’uso della forza per arrestare una violenza.

Tale precisazione, a tacer d’altro, è doverosa e necessaria al fine di evidenziare sin da subito che la proposta di sperimentare questo nuovo strumento non deve essere considerata in alcun modo diretta alla sostituzione degli strumenti già in dotazione. Al contrario, la sperimentazione può avere la finalità di verificare se tale dispositivo possa rappresentare uno strumento complementare all’attuale sistema di dotazioni operative, andando a colmare quella fascia che si colloca tra il mero contenimento fisico, per il quale può esserci comunque contatto fisico, e l’impiego dei dispositivi a maggiore capacità coercitiva.

In altre parole, questo nuovo strumento potrebbe completare la dotazione delle unità operative a chi interviene la possibilità di utilizzare uno strumento mediano tra l’uso dello spray urticante, qualora non dovesse sortire gli effetti e quello del taser.

Le sue caratteristiche tecniche lo rendono, a parere di scrive che peraltro lo ha sperimentato anche personalmente, particolarmente interessante in quanto consente di intervenire su soggetti ostili, agitati o non collaborativi, riducendo sensibilmente il rischio di colluttazioni ravvicinate.

La sperimentazione potrebbe consentire di valutare l’effettiva efficacia del dispositivo in differenti scenari operativi, quali:

- gestione di soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica;*
- persone armate di oggetti impropri ma non da fuoco;*
- interventi nei confronti di soggetti barricati o riluttanti all’avvicinamento;*
- situazioni di elevata conflittualità nelle quali sia opportuno evitare il contatto fisico diretto;*
- servizi di controllo del territorio caratterizzati da elevato indice di rischio operativo.*

Un aspetto di particolare interesse riguarda l’integrazione tattica del BolaWrap nelle pattuglie già dotate di TASER.

Come noto, nelle attuali procedure operative il secondo operatore riveste un ruolo determinante nel garantire la sicurezza dell’intervento, la copertura dell’operatore che impiega il TASER e la gestione delle fasi immediatamente successive all’eventuale incapacità temporanea del soggetto. La disponibilità del BolaWrap in capo al secondo operatore potrebbe rappresentare un’importante risorsa tattica, consentendogli di disporre di uno strumento di contenimento preventivo da impiegare nelle circostanze in cui il ricorso al TASER non appaia ancora necessario ovvero risulti sconsigliato per ragioni operative, ambientali o di sicurezza.

In tale prospettiva, il dispositivo non si porrebbe in rapporto di alternatività rispetto al TASER, bensì di complementarità operativa, ampliando le opzioni decisionali dell’equipaggio e favorendo una gestione maggiormente graduata dell’uso della forza.

Ciò premesso, conoscendo la sensibilità delle SS.LL. e l’impegno che quotidianamente profondono per il benessere del personale e per aumentare l’efficacia della funzione di polizia nel rispetto dei principi democratici e costituzionali, con la presente siamo a richiedere la possibilità di valutare una sperimentazione di tale strumento, senza alcun

onere a carico dell'Amministrazione, con la messa a disposizione gratuita dei dispositivi, dei relativi consumabili, dei programmi formativi e dell'assistenza tecnica necessaria per l'intera durata della sperimentazione, consentendo così una valutazione completa senza peraltro incidere sulle risorse finanziarie del Dipartimento.

Al termine del periodo sperimentale, l'Amministrazione potrebbe disporre di un patrimonio informativo fondato su dati reali raccolti sul territorio nazionale, utile a valutare con piena cognizione l'eventuale interesse verso il dispositivo, senza alcun vincolo di successiva acquisizione.

La proposta appare pienamente coerente con il principio di continua innovazione tecnologica che negli ultimi anni ha caratterizzato il percorso di modernizzazione delle dotazioni della Polizia di Stato e consentirebbe di verificare l'eventuale capacità del BolaWrap di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza sia per gli operatori sia per i cittadini, mantenendo quale riferimento imprescindibile il principio del minimo impiego della forza necessario al conseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'attesa di un cortese riscontro, si inviano cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."

Avvicendamenti nelle sedi di servizio tra personale trasferito con la mobilità ordinaria e neo Agenti in Prova assegnati. Insorgenza criticità abitative. Richiesta di valutare soluzioni alternative per temperare i disagi

Riportiamo il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Direttore DAGEP, Pref. Forgione, e al Direttore dell'Ispettorato Scuole, Dott.sa Terribile, in data 3 agosto 2026:

"Illustrissimi,

con la prossima assegnazione dei neo Agenti in Prova torneranno a presentarsi le criticità che già avevamo avuto modo di rappresentare nel corso di una riunione tenutasi ad inizio anno avente ad oggetto l'organizzazione dei servizi connessi ai giochi olimpici e la relativa accoglienza del personale.

Venendo ai giorni nostri, il disallineamento tra la data di arrivo dei nuovi Colleghi presso i reparti, fissata nel prossimo 7 agosto, e quella di decorrenza dei trasferimenti della mobilità ordinaria del ruolo di base, non ancora nota, ma verosimilmente differita alla fine del periodo estivo come già nel recente passato è avvenuto, fa sì che, in alcune realtà, in particolare quelle medio piccole come le Sottosezioni autostradali e talune Questure delle regioni settentrionali, dove i numeri del turn over in proporzione alle potenzialità strutturali sono consistenti, non vi siano adeguate disponibilità ricettive.

Non si discute dell'opportunità, più che condivisibile, di evitare che i trasferimenti intersechino un segmento temporale in cui gli uffici hanno da tempo stabilito il proprio piano ferie.

Nemmeno si può però trascurare l'alta probabilità, se non addirittura la certezza, che personale in procinto di essere mobilitato si senta chiedere di liberare l'alloggio di servizio poche settimane prima di lasciare definitivamente quella sede di servizio.

Anche a voler lasciare in disparte il tutto tranne che irrilevante sovraccarico economico che da ciò discenderebbe, il periodo feriale rende quantomeno improba la ricerca di alternative abitative specialmente nelle località interessate dal picco stagionale di turisti. C'è invero da tenere in considerazione che anche in un non disprezzabile numero di centri minori, che rappresentano la generalità delle sedi disagiate maggiormente gravate da questa problematica, soluzioni residenziali proprio non ce ne sono.

Ed allora, anche per evitare che vi sia parte del personale costretto ad andare incontro ad una gravosa penalizzazione, e per scongiurare il ricorso a rimedi estremi, ma purtroppo per nulla inediti, come quelli di adibire a giaciglio di fortuna l'abitacolo del proprio veicolo, è a nostro avviso necessario approntare con urgenza linee guida per rimuovere, o quantomeno per attenuare, le impattanti disutilità in commento.

Dobbiamo riconoscere che in precedenza, per l'appunto in esito all'incontro mirato a ragionare del piano per affrontare al meglio gli eventi sportivi olimpici, codesti autorevoli interlocutori, compresa la portata di quanto avevamo segnalato e le ricadute che ne sarebbero derivate, hanno saputo individuare più che ragionevoli criteri per superare la difficile fase si affacciava all'orizzonte.

Riteniamo che quel modello organizzativo possa essere oggi replicato, e ci permettiamo altresì di aggiungere un ulteriore possibile percorso amministrativo per ridurre il periodo di concomitanza in narrativa. Si tratterebbe di autorizzare tutti gli interessati dalla mobilità in uscita, o almeno quelli le cui sedi di destinazione siano ad una apprezzabile distanza, a fruire del congedo straordinario per trasferimento, a cui potrebbe aggiungersi anche qualche giorno di congedo ordinario, prima della data della prevista presa in forza presso il nuovo ufficio. Un'ipotesi che sarebbe per l'Amministrazione economicamente neutra, posto che quei giorni comunque verrebbero fruiti in seguito, e priva di conseguenze negative per l'Ufficio cedente, che nel frattempo avrebbe infatti già a disposizione un equivalente numero di operatori di prima nomina.

Confidiamo che la risaputa sensibilità dimostrata dai destinatari della presente ogni qualvolta sono state poste loro tematiche relative al benessere lavorativo, e la parimenti nota capacità di offrire solerti riscontri alle istanze mirate a rendere più agevole la vita di relazione del personale, troveranno ulteriore conferma nella vicenda sottoposta al loro vaglio con l'odierna nostra sollecitazione.

In attesa di un cordiale urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare cordialissimi saluti e rinnovare sensi di elevata stima."

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

04/08 - [Complesso Immobiliare "Tecnopolo" - Esito procedure assegnazione posti letto](#)

05/08 - [23° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Comunicazione avvio corso](#)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20489 pubblicata il 17 giugno 2026, ha ricordato che in caso di cancellazione del volo senza preavviso il vettore che intende sottrarsi alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 non può limitarsi a dimostrare che uno sciopero era in atto, ma deve provare, con elementi specifici e concreti, che proprio quel volo è stato inevitabilmente travolto dalla mobilitazione.

Secondo la Cassazione è principio ormai consolidato sia nella giurisprudenza europea (Corte di Giustizia europea, cause C-832/18 e C-344/04) che nazionale, che l'esonero del vettore dall'obbligo di compensazione richiede la dimostrazione di due elementi, entrambi a carico della compagnia. Occorre provare non soltanto l'esistenza della circostanza eccezionale, ma anche "il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato". Se anche uno solo di questi due profili non è provato, l'obbligo di compensazione permane integralmente.

Proprio su questo secondo elemento la Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sufficiente la prova generica dello sciopero nello scalo, presumendo dalla stessa l'impatto sul volo specifico. La Cassazione qualifica questo passaggio come un errore metodologico grave, perché ribalta l'onere probatorio, in quanto "consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l'esistenza di uno sciopero in un'area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l'impatto specifico sul volo) che è proprio l'oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un'inammissibile inversione dell'onere probatorio a danno del passeggero".

Un passaggio significativo dell'ordinanza riguarda la cosiddetta teoria degli effetti a catena, spesso richiamata dai vettori per collegare la cancellazione di un volo a disservizi verificatisi altrove nella rete. La Cassazione precisa che ogni elemento deve essere autonomamente provato e non può essere semplicemente enunciato come presupposto logico dello sciopero, dal momento che "l'ordinamento impone, per la fattispecie considerata, un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso in capo a una delle parti".

Con riferimento al grado di diligenza richiesto al vettore per liberarsi dall'obbligo risarcitorio, la Cassazione richiama un proprio precedente (sentenza n. 4261/2023), secondo cui l'esonero opera soltanto se la compagnia dimostra "l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare".

La legittima difesa e i suoi limiti

Con Sentenza n. 27404/2026 del 2 luglio 2026 la Corte di Cassazione quinta sezione penale ha annullato con rinvio la decisione del Giudice di pace di Benevento che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., ravvisando, in un messaggio vocale contenente minacce gravi all'integrità della persona, la legittima difesa putativa. La Cassazione riteneva fondata la tesi, evidenziata nel ricorso della Procura competente, secondo cui la decisione del giudice di pace risultava viziata da inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché da manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa in forma reale o putativa.

Ciò perché la sentenza si appariva in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima difesa putativa ovvero lo stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolo richiederebbe che tale turbamento sia direttamente connesso all'evento pericoloso e non derivi da stati d'animo preesistenti o estranei alla situazione di pericolo.

Secondo gli Ermellini, da un lato la legittima difesa postula che l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa subita (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080 – 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352 – 01), dall'altro, l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante implica l'estraneità all'area di applicazione della stessa di ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534 – 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566 – 01).

Inoltre, "Sotto altro profilo, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen., come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, essendo irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse, dovendo il giudice svolgere all'uopo un esame di tutti gli elementi fattuali per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 – 01)". Occorre aggiungere, vista l'attualità della problematica, che nonostante i vari tentativi di affrancare, nella percezione del cittadino, la legittima difesa dalla sua naturale dimensione di eccezionalità, il nostro ordinamento non consente un diritto soggettivo a farsi giustizia da soli e riconosce alla tutela della vita umana un valore superiore rispetto ad altri beni e situazioni giuridicamente tutelate.

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall'articolo 52 del Codice penale nel senso che, in presenza dei suoi requisiti, un fatto che normalmente costituirebbe reato non è punibile.

Perché si possa parlare di legittima difesa devono ricorrere contemporaneamente questi presupposti:

- Un'aggressione ingiusta, cioè una minaccia o un attacco contrario alla legge.
- Un pericolo attuale, non passato né futuro: il pericolo deve essere in corso o imminente.
- La necessità di difendersi, ossia non devono esserci alternative ragionevoli per evitare l'offesa.

– La proporzione tra difesa e offesa, valutata considerando tutte le circostanze del caso.

Con la legge n. 36 del 2019 è stata rafforzata la tutela di chi si difende nel proprio domicilio.

In particolare, nei casi di violazione di domicilio, la legge prevede una presunzione di proporzionalità quando una persona usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni, se vi è pericolo di aggressione e non vi è desistenza dell'intruso. Tuttavia, anche nei casi di intrusione nel domicilio a scopo di furto, il principio della legittima difesa, cristallizzato nell'art. 52 del c.p. sancisce la non punibilità solo per chi agisce quando costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all'offesa. La proporzione sussiste quando si difendono i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza da parte del malvivente (anzi, vi è pericolo di aggressione), quando il soggetto compie un atto per respingere l'intrusione compiuta con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

In caso di superamento dei limiti, si parla di eccesso colposo nella legittima difesa nel senso che la condotta dell'agente realizza una condotta che supera i limiti consentiti dalla legge. L'uso della forza fisica è ammesso soltanto se indispensabile per neutralizzare un'aggressione imminente. In altre parole, si può reagire al ladro solo quando la sua condotta mette a rischio l'incolumità delle persone presenti. Un esempio classico è quello del malvivente che brandisce un'arma e minaccia di usarla. Ciò significa che nel caso in cui l'intruso si limiti a sottrarre un oggetto non è consentito colpirlo deliberatamente per arrecargli danno, anche se sta portando via beni di valore. È ammesso, invece, un intervento "contenitivo" – ad esempio spingerlo via per recuperare un oggetto – purché l'azione non metta a repentaglio la sua salute. Anche un'arma regolarmente detenuta può essere utilizzata solo se esiste un pericolo concreto e attuale per l'incolumità delle persone. Sarà possibile minacciare l'intruso, ad esempio puntando contro di lui un'arma o un coltello, purché l'intento sia quello di farlo desistere e allontanare, ma se il ladro sta fuggendo o si limita a rubare senza minacciare nessuno, non è lecito sparare o colpirlo con un'arma.

Ricapitolando, la legittima difesa, di regola, non ricorre se:

- l'aggressore sta già fuggendo e il pericolo è cessato;
- la reazione è una vendetta o una ritorsione;
- si usa una forza manifestamente sproporzionata rispetto al pericolo concreto.

L'indennizzo per ferie non godute non spetta in caso di licenziamento disciplinare

Il diritto all'indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è escluso quando la mancata fruizione è collegata a comportamenti del lavoratore che hanno portato al licenziamento disciplinare.

In materia di monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico rileva il divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 che prevede l'obbligo in capo al dipendente pubblico di fruire delle ferie, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute e l'estensione del divieto anche a ipotesi riconducibili alla volontà del lavoratore o alla fisiologica cessazione del rapporto (dimissioni, mobilità, risoluzione consensuale o unilaterale, pensionamento anche per limiti di età).

Con l'ordinanza n. 20444/2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il lavoratore non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie qualora il datore non dimostri di averlo invitato in modo formale e documentato alla loro fruizione, con contestuale avviso della perdita del diritto in caso di inerzia. La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio opera anche nelle ipotesi di cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore (dimissioni, mobilità) o per fatto a lui imputabile (ad esempio licenziamento disciplinare), qualora manchi il suddetto invito formale.

Secondo la Cassazione, infatti, la perdita del diritto alla monetizzazione non può verificarsi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo per cause imprevedibili, ma anche quando sia riconducibile alla capacità organizzativa del datore di lavoro, il quale deve garantire che il diritto alle ferie sia effettivamente esercitato, in coerenza con l'art. 36 Cost. e con le fonti sovranazionali.

Recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2909/2026, ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è un principio fondamentale, ma non può considerarsi illimitato.

In linea generale, tale compenso spetta quando il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia, questo diritto viene meno in situazioni in cui il mancato godimento delle ferie dipenda da comportamenti imputabili al dipendente stesso.

La logica della decisione si basa quindi sul principio di responsabilità:

il compenso per ferie non godute è riconosciuto solo se la perdita del diritto al riposo non è stata causata dal lavoratore;

non spetta alcun indennizzo quando il dipendente si è reso responsabile di condotte che hanno portato a conseguenze disciplinari gravi, fino al licenziamento;

in questi casi, il licenziamento non è un evento imprevedibile, ma la conseguenza delle sue azioni;

non è ammissibile ottenere un vantaggio economico da una propria violazione contrattuale.

Di conseguenza, i giudici hanno escluso il pagamento delle ferie maturate ma non godute quando è lo stesso lavoratore, con il proprio comportamento, a determinare la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, l'impossibilità di fruirne.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 32/2026 8 Agosto 2026

(La Segreteria Nazionale chiude dal 10 al 21 agosto augurando a tutti buone vacanze e buon Ferragosto)